



COMUNE DI CONDOVE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE

Tel. 0119643102 Fax 0119644197

P.IVA: 01468460017

e.mail: protocollo@comune.condove.to.it

www.comune.condove.to.it

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI CENTRO ESTIVO**

CIG: 9733438F1F

ANNI 2023 e 2024

Con possibilità di proroga per un ulteriore anno

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 – PROGRAMMA ATTIVITA'
- ART. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
- ART. 5 – PREZZO SETTIMANALE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
- ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
- ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 10 – PERSONALE
- ART. 11 – REFERENTE
- ART. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
- ART. 13 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART. 15 – CONTROLLI, VIGILANZA E PENALITA'
- ART. 16 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 – SPESE
- ART. 19 – FORO COMPETENTE

- **Allegato Informativa trattamento dati personali**
- **Allegato 1 - ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE**

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato:

- 1) l'affidamento in gestione del servizio ludico-educativo-ricreativo denominato "Centro Estivo" avente lo scopo di valorizzare il tempo libero dei bambini e ragazzi con attività educative e stimolanti che mirino alla soddisfazione del loro bisogno di comunicare, esplorare, fare sport, socializzare e creare, con riferimento all'educazione ambientale, artistica, alimentare e alla conoscenza del territorio, delle tradizioni e produzioni locali,
- 2) la concessione dei locali scolastici a ciò destinati:
 - Fascia di età 3 – 6: Scuola dell'Infanzia Statale Arcobaleno Gianni Rodari (massimo 24 utenti settimanali)
 - Fascia di età 6 – 11: Scuola Primaria Bertacchi: locali al primo piano oltre al refettorio e cortile. (massimo 50 utenti settimanali)

Le strutture assegnate al concessionario per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzate esclusivamente per la promozione delle attività di Centro estivo o ad esse correlate (riunioni con gli utenti, riunioni di staff ecc.). È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di non raggiungimento di un numero minimo di 10 iscrizioni settimanali si potrà non procedere all'avvio delle attività.

Nell'organizzazione delle attività, gli operatori, invitati a presentare offerta, dovranno tener conto del contesto sociale, delle fasce di età e dei bisogni dell'utenza.

Il Centro Estivo è a favore dei bambini e ragazzi dai 3 ai 11 anni residenti nel Comune di Condove. Tuttavia, in caso di posti disponibili, potranno essere accolti anche ragazzi tra gli 11 ed i 13 anni, che saranno inseriti nei gruppi con i bambini di età inferiore, ed utenti residenti in altri Comuni.

Al Centro potranno essere iscritti alunni con disabilità certificata, con modalità ed eventuali costi aggiuntivi da valutare e concordare con la famiglia ed i servizi sociali.

ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

La concessione è riferita agli anni 2023 e 2024 con possibilità, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di prorogare il servizio per un ulteriore anno (2025).

La durata minima per ogni anno sarà di quattro settimane per la scuola dell'infanzia e di sette settimane per la scuola primaria (dal lunedì dopo il termine delle lezioni e fino all'ultimo venerdì di Luglio). Su richiesta delle famiglie si potrà valutare il prolungamento del servizio o di attivazione in ulteriori periodi, previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti per gruppo e fatte salve le disponibilità del Bilancio Comunale.

L'importo stimato della concessione per gli anni 2023 e 2024 ammonta ad € 48.750,00 calcolato sulla base delle passate presenze al centro estivo e come di seguito così quantificato:

- Numero medio presunto di 20 iscritti settimanali presso il centro estivo infanzia alla Tariffa posta a base d'asta di € 75,00,00 = € 6.000,00 per anno;
- Numero medio presunto di 35 iscritti settimanali al centro estivo primaria alla Tariffa di € 75,00 posta a base d'asta = € 18.375,00 per anno;

corrispondente ad un importo annuo di € 24.375,00.

La quantificazione degli utenti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale. Il numero esatto settimanale sarà determinato dalle effettive iscrizioni al servizio

ART. 3 - PROGRAMMA ATTIVITA'

Il progetto del centro estivo è oggetto di valutazione come dettagliato nell'allegato 1) al presente capitolato.

La programmazione deve tener conto della tipologia di utenza interessata e delle caratteristiche della sede di attività. I programmi per le due fasce di età dovranno contenere una gamma di attività ed iniziative alternative da adottarsi in caso di maltempo.

L'individuazione dei ritmi e dei contenuti dell'animazione all'interno del centro estivo sono demandate alla professionalità degli animatori, che potranno organizzare le varie attività anche in collaborazione con le associazioni del territorio o associazioni specializzate.

Per i bimbi in fascia di età 3-6 deve essere curato con molta attenzione il ritmo quotidiano del bambino, prevedendo momenti di riposo alternativi ad attività di movimento. Le attività proposte dovranno perseguire obiettivi di sviluppo della creatività e libera espressione, di socializzazione, di conoscenza della natura e delle ricchezze del territorio attraverso attività di gioco in autonomia, attività manuali, espressive, gioco-motorie, animative, sportive, ecc.

Per i bambini dai 6 agli 11 anni si dovranno perseguire obiettivi di avvicinamento alla natura, di esplorazione, conoscenza e rispetto del territorio, di confronto con gli altri e di rispetto delle regole di convivenza. Le attività proposte dovranno stimolare le capacità espressive, creative e sportive.

ART. 4 – ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì nei seguenti orari minimi:

TEMPO PIENO: dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con servizio mensa o consumo pasto domestico

TEMPO PARZIALE: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 o dalle ore 13.00 alle ore 17.00=

ART. 5 - PREZZO SETTIMANALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Il costo settimanale a bambino per la frequenza a tempo pieno posto a base d'asta è pari ad € 75,00. Il costo per la frequenza a tempo parziale non potrà superare il 60% del costo della frequenza a tempo pieno.

Nella tariffa settimanale suddetta, come meglio specificato nei successivi articoli, sono compresi il compenso e l'assicurazione degli educatori, l'assicurazione dei bambini e ragazzi iscritti, la pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per le attività e per la mensa (con pasto domestico o pasto veicolato), la fornitura del materiale didattico, ludico, farmaceutico, per igiene personale e pulizia.

Nella giornata di uscita settimanale sul territorio o della gita è previsto il pranzo al sacco a cura delle famiglie.

L'eventuale costo delle gite non è compreso nel costo settimanale di frequenza, come anche il costo del pasto veicolato.

Per i soli residenti in Condove l'affidatario del servizio dovrà applicare al costo settimanale/bambino le riduzioni tariffarie approvate dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione. Per l'anno 2023 le riduzioni sono le seguenti:

FASCE DI REDDITO ISEE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO			
	TEMPO PIENO		TEMPO PARZIALE	
	1° FIGLIO	DAL 2° FIGLIO IN POI	1° FIGLIO	DAL 2° FIGLIO IN POI
Da € 0,00 a € 2.000,00	60%	70%	30%	35%
Da € 2.000,01 a € 4.000,00	50%	60%	25%	30%
Da € 4.000,01 a € 8.000,00	40%	50%	20%	25%
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	30%	40%	15%	20%
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	20%	30%	10%	15%
Oltre € 15.000,00	//	20%	//	10%

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il concessionario, oltre a vigilare sull'incolumità dei soggetti affidatigli dovrà organizzare attività ricreative, sportive ed artistiche in armonia con le inclinazioni dei bambini che frequenteranno il servizio. Sono a carico del soggetto gestore:

- la predisposizione e l'invio agli organi competenti della documentazione necessaria per l'avvio del centro estivo con le modalità previste dalla normativa regionale;
- la predisposizione di materiale informativo, concordando il testo con il Comune di Condove;
- la gestione delle iscrizioni e la riscossione delle rette dalle famiglie in base ai prezzi indicati in sede di gara, applicando le riduzioni di cui all'art. 5; le rette saranno versate dalle famiglie direttamente al Concessionario, secondo le modalità da quest'ultimo previste e comunicate agli utenti;
- la tenuta di un registro per le presenze settimanali dei ragazzi, da consegnare agli uffici preposti del Comune di Condove al termine delle attività unitamente ad una breve relazione finale sull'attività svolta;
- l'impiego per l'espletamento del servizio di personale nel numero e con le caratteristiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3561 del 04.07.2016 in merito alla "Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori";
- l'eventuale impiego di personale in rapporto 1/1 per utenti disabili;
- la progettazione delle attività estive, stipulando gli accordi necessari alla loro realizzazione (contratti con strutture sportive, laboratori naturali ecc...);
- l'organizzazione di uscite settimanali sul territorio ed eventuali gite, garantendo comunque l'attività presso i locali per i bambini che non aderiscono all'iniziativa.
- la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento delle attività nonché del materiale di primo soccorso;
- la cura, l'ordine e la pulizia di tutti i locali utilizzati. E' a carico del concessionario la fornitura dei materiali di pulizia.
- l'affidamento a ditta specializzata della fornitura dei pasti veicolati, se richiesti dalle famiglie, con relativo pagamento degli stessi (il costo del pasto non è compreso nella quota settimanale pertanto dovrà essere richiesto alle famiglie il pagamento anticipato o a rimborso). In merito l'affidatario dovrà garantire la predisposizione e la pulizia del refettorio, il ricevimento dei pasti e la distribuzione nonché l'acquisto dei materiali di consumo. Sarà cura dell'affidatario garantire il rispetto delle norme che regolano tale servizio con particolare attenzione alle eventuali diete speciali in caso di intolleranze alimentari o altro. Sarà cura del soggetto proponente garantire un menù adeguato e simile a quello previsto per le mense scolastiche con l'obbligo di rendere noto il menù adottato per la presa visione da parte dei genitori.
E' consentito il consumo del pasto domestico che gli utenti consumeranno all'interno del refettorio insieme ai compagni che usufruiscono del servizio mensa. Anche in questo caso il concessionario dovrà predisporre lo spazio, provvedere alla pulizia e vigilare affinché non vi siano scambi di alimenti tra i bambini;
- l'invio al Comune delle fatture elettroniche per il rimborso delle agevolazioni tariffarie applicate ai sensi dell'art. 5 (la richiesta dovrà contenere il nominativo del ragazzo con relativi dati anagrafici, fascia ISEE, settimane e tipologia di frequenza, nonché importo del contributo comunale da rimborsare). La frequenza dell'invio delle fatture è a discrezione dell'affidatario.
- Sono a carico del Concessionario le responsabilità connesse e dipendenti dall'uso e dalla gestione dei locali avuti in concessione, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate. L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE

Prima dell'inizio del servizio il soggetto incaricato dovrà procedere alla stipula di polizza per la copertura assicurativa per il proprio personale e di tutti i minori che frequentano il centro estivo sia per la responsabilità civile che per infortuni o danni a persone o cose.

A tale scopo il Concessionario deve provvedere a stipulare:

- 1) una copertura assicurativa RCT/O, con massimali non inferiori a euro 1.000.000,00 RCT unico ed € 1.000.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture ed i beni del Comune;
- 2) una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio, che contempli almeno i seguenti massimali:
 - € 50.000,00 in caso di morte
 - € 100.000,00 per invalidità permanente
 - € 2.500,00 per cure mediche.

Copia delle polizze dovrà essere inviata all'ufficio comunale competente.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, per il servizio in oggetto non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario, ai fini della sottoscrizione del Contratto, mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore del contratto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo al termine delle attività. Il concessionario può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune di Condove:

- ✓ concessione in uso gratuito dei locali ed il pagamento delle utenze;
- ✓ la messa a disposizione di locali comunali per la raccolta delle iscrizioni ed eventuali incontri con soggetti terzi o con le famiglie;
- ✓ la pubblicizzazione del servizio sul sito istituzionale del Comune;
- ✓ l'assunzione degli oneri connessi alla predisposizione di eventuali protocolli in caso di emergenze sanitarie;
- ✓ il pagamento della differenza tra la quota intera settimanale e la quota a carico delle famiglie ai sensi delle agevolazioni di cui all'art. 5, riservate ai residenti.

ART. 10 – PERSONALE

Il concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi in oggetto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti cui essi sono rivolti, delle attività proposte e del contesto in cui si svolgono, avendo cura di adeguare il numero di operatori in relazione al numero delle iscrizioni.

In tal senso si fa riferimento al Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3561 del 04.07.2016 in merito alla "Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori".

I nominativi degli educatori e del coordinatore, nonché il loro curriculum, devono essere comunicati al più tardi all'inizio del servizio. L'affidatario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

L'affidatario deve garantire tempestivamente la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo per il mantenimento dello standard numerico di base. I nominativi ed i curriculum degli educatori sostituiti devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio di segreteria comunale.

Il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della concessione.

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'amministrazione della verifica puntuale per tutti i dipendenti del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia art.25/bis DPR 313/2002 come introdotto dall'art 2 c. 1 del D.Lgs 4.3.2014 n° 39.

Il concessionario deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Condove, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.condove.to.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali.

ART. 11 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo ed il numero telefonico (fisso e cellulare) di almeno un referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni per l'intera durata di svolgimento del servizio.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'affidatario di cedere o subappaltare il servizio assunto ad esclusione dell'eventuale fornitura dei pasti e della pulizia dei locali.

Art. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il presente servizio è affidato nella modalità della concessione e pertanto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi agli utenti, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

L'aggiudicazione, preceduta da manifestazione di interesse, avverrà in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. b) del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la procedura e le modalità di valutazione dettagliate nell'allegato 1) al presente documento e nella lettera di invito, in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica max 70

Offerta economica max 30

TOTALE 100

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del Codice, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9) del Codice dei Contratti.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

A parità di punteggio, prevarrà l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel progetto tecnico e nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga solo un'offerta valida e congrua alle richieste della stazione appaltante.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in aumento sul costo settimanale a carico dell'utente posto a base di gara.

ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti del servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 15 - CONTROLLI, VIGILANZA E PENALITÀ

L'Ente controllerà l'andamento dei servizi concessi, mediante periodiche verifiche su:

- 1) L'effettiva realizzazione delle attività progettuali.
- 2) l'operato degli educatori.

Qualora fossero rilevate disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, nell'operato del personale, il Concessionario dovrà adeguarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dal Comune.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato d'onere, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

L'applicazione della penalità avverrà previa contestazione con posta elettronica certificata al concessionario che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. La mancanza o insufficienza delle stesse comporterà l'applicazione della penalità. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della PEC;

ART. 16 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro" il servizio di cui alla presente concessione non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si fa presente tuttavia che per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, l'impresa è tenuta ad elaborare il proprio D.U.V.R.I e a provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri della attività svolte.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad avvenuto affidamento dell'incarico il concessionario sarà chiamato a sottoscrivere una scrittura privata, da registrare esclusivamente in caso d'uso.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- d) concessione, totale o parziale, dei servizi non appaltabili oggetto del presente capitolato;
- e) grave inadempimento o frode del soggetto gestore atto a compromettere il risultato del servizio;
- f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- g) avvenuta applicazione di tre sanzioni nell'arco dell'attività annuale;
- h) apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore o altre procedure derivanti da insolvenza;
- i) inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenza per il personale.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, l'Amministrazione procederà, in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice atto amministrativo, alla risoluzione di ogni rapporto con il soggetto, richiedendo il pieno risarcimento dei danni subiti.

In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio in oggetto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 18– SPESE

Saranno a carico esclusivo del concessionario tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto nessuna eccettuata od esclusa.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, che non possa essere risolta bonariamente tra le parti, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria, (Foro di Torino), essendo esclusa la competenza arbitrale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA

F.to digitalmente

Reinaudo Marisa

INFORMATIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE N. 679/2016

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (in seguito GDPR) il Comune di Condove **in qualità di Titolare del trattamento**, informa l'operatore partecipante alla presente procedura in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati trattati sono costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari, e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, in particolare: l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto e all'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

I dati forniti saranno trattati per la gestione dell'affidamento dei servizi di cui trattasi.

In particolare il trattamento trova la sua base giuridica negli artt. 6 par. 1 lettere b) c) e) 9, 10 del Regolamento UE 2016/679.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell'arte in linea con l'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti dall'instaurazione di rapporti contrattuali con l'interessato.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà l'impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare alla procedura di gara.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell'interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto concerne la presente procedura di gara indetta dall'Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'Ente decida di avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a nominare tali Responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al Regolamento UE 2016/679.

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'operatore partecipante alla presente procedura potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 e precisamente a) ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; b) ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere le informazioni di cui all'art. 15 Regolamento UE 2016/679; - c) ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; -d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall'art. 18 Regolamento UE 2016/679); e) opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti dall'art. 21 Regolamento UE 2016/679); - f) diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall'art. 20 Regolamento UE 2016/679).

Il suddetto operatore ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare (Comune di Condove – Piazza Martiri della Libertà n. 7 PEC: comune.condove.to@legalmail.it) oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali DPO Cristiano Avv. MICHELA e-mail del DPO: c.michela@avvocatipacchiana.com. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento

Allegato 1)

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE: Punteggio massimo attribuibile 70 punti, sulla base del seguente schema:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Progetto complessivo del servizio di Centro Estivo suddiviso per gruppi di età: ✓ 3/6 anni ✓ 6/11 anni	40
B) Organizzazione ed articolazione del servizio	16
C) Piano della Formazione e delle Emergenze	9
D) Forme di collaborazione con soggetti esterni	5

Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive, sovrabbondanti o materiale non oggetto di valutazione.

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.

CRITERIO A) Progetto complessivo del servizio di Centro Estivo suddiviso per gruppi di età (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio MAX attribuibile
A1	Progetto ludico/educativo/sportivo per alunni scuola infanzia – Valutazione su elementi innovativi e qualificanti del servizio offerto	16
A2	Progetto ludico/educativo/sportivo per alunni scuola primaria – Valutazione su elementi innovativi e qualificanti del servizio offerto	16
A3	Estensione delle ore giornaliere in aumento rispetto al minimo previsto dal capitolato in entrata o in uscita (1 punto per ogni mezz'ora aggiuntiva per un massimo di 4 punti)	4
A4	Fornitura di attrezzature, strumenti e prestazioni (gratuite per l'Ente e per l'utenza) aggiuntive rispetto al servizio erogato, con descrizione delle modalità per il loro utilizzo	4

CRITERIO B) Organizzazione ed articolazione del servizio (PUNTEGGIO MASSIMO 16)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio MAX attribuibile
B1.1	Cronoprogramma settimanale ed articolazione della giornata per il centro estivo 3-6 anni: accoglienza, attività educative, momento del pasto, uscita ecc.	5
B1.2	Cronoprogramma settimanale ed articolazione della giornata per il centro estivo 6-11 anni: accoglienza, attività educative, momento del pasto, uscita ecc.	5
B3	Gestione delle funzioni operative/amministrative: comunicazione con utenti, gestione iscrizioni, pubblicizzazione del servizio	6

CRTITERIO C) Piano della Formazione e delle Emergenze (PUNTEGGIO MASSIMO 9)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio MAX attribuibile
C1	Piano di formazione del personale: (Corsi su attività specifiche da svolgere con gli utenti, sulla gestione delle Risorse Umane, ecc.)	3
C2	Modalità di gestione delle emergenze (es.infortuni - Mancato ritiro del minore da parte della famiglia, sostituzione educatori, ecc.)	6

CRTITERIO D) Forme di collaborazioni con soggetti esterni (PUNTEGGIO MASSIMO 5)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio MAX attribuibile
D1	Organizzazione di attività svolte in collaborazione con Associazioni del territorio o soggetti esterni: valutazione delle attività proposte	5

Ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire, discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base dei seguenti parametri:

Non valutabile	Coefficiente pari a 0
Gravemente insufficiente	Coefficiente pari a 0,2
Insufficiente	Coefficiente pari a 0,4
Sufficiente	Coefficiente pari a 0,6
Buono	Coefficiente pari a 0,75
Distinto	Coefficiente pari a 0,9
Ottimo	Coefficiente pari a 1

Ciascun commissario potrà esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

Successivamente all'attribuzione del punteggio da parte dei commissari, verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti (punteggi assegnati/n. commissari di gara), la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile per ogni singolo criterio.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

La sommatoria dei punteggi dei singoli criteri determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica complessiva.

ATTENZIONE: LIMITE TECNICO

Verranno esclusi dalla presente procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto complessivamente almeno **35 (trentacinque) punti tecnici**, con riferimento alla sola valutazione della suddetta documentazione.